

REGOLAMENTO APPLICATIVO COMMA B, TITOLO III° DELLO STATUTO “SOSTENITORI”

Art. 1 – A norma del Comma b, Titolo III° dello Statuto Simfer, sono “Sostenitori”:

- a) persone fisiche non esercenti la professione Medica;
- b) operatori sanitari o privati cittadini (di cittadinanza italiana o straniera non ricompresi nei commi a e b del Titolo II°);
- c) aziende, società, enti, istituzioni

che decidano liberamente di partecipare alla attività scientifica della Società. In caso di società, enti e istituzioni e similari il sostenitore è da identificare nel loro legale rappresentante o in persona da lui delegata per iscritto e da confermare annualmente al pagamento della quota stabilita per il sostenitore. Non possono iscriversi come Sostenitori i Medici.

Art. 2 – La qualifica di sostenitore si ottiene inoltrando una domanda scritta al Presidente su apposito modulo predisposto dalla Segreteria e avallata dalla firma di due Soci Ordinari. La domanda viene esaminata, per la eventuale ammissione, dall’Ufficio di Presidenza.

Art. 3 – Il sostenitore si impegna ad accettare lo Statuto SIMFER (per quanto di sua competenza), il presente Regolamento e gli altri Regolamenti Societari, anche futuri, e ad essere in regola con il pagamento, entro i limiti stabiliti, della particolare quota annuale di adesione fissata dall’Ufficio di Presidenza. La qualifica di Sostenitore si perde per dimissioni o per decadenza. La decadenza è pronunciata dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i Probi Viri, nei confronti dei Sostenitori che mancano all’osservanza degli obblighi statutari o tengono un comportamento dannoso per la Società o per il raggiungimento dei suoi scopi. La decadenza per morosità è automatica e non comporta delibere o notifiche: se entro l’anno solare il sostenitore non paga la quota annuale, si ritiene dimissionario. La morosità inferiore ai due anni può essere risolta dal Sostenitore con il pagamento delle quote scadute. Dopo due anni di morosità la decadenza è definitiva e non può essere sanata se non con una nuova procedura di iscrizione.

Art. 4 – Il Sostenitore in regola con il pagamento delle quote societarie ha diritto a partecipare, anche in fase programmatica, alle attività e iniziative formative della Società, sia scientifiche che di ricerca, a ricevere le riviste societarie e ad accedere alla sezione scientifica del sito. Il Sostenitore può organizzare iniziative scientifiche, nazionali e regionali, in nome e per conto della Società, previa approvazione dell’Ufficio di Presidenza. Non può presiedere il Congresso Nazionale.

Art. 5 – Il Sostenitore non gode di elettorato attivo o passivo degli e negli organi societari nazionali e regionali e nelle Sezioni. Non può essere nominato Tesoriere, né essere cooptato negli organi societari. Il Sostenitore non concorre al numero minimo di trenta Soci per la costituzione di un Gruppo Regionale.

Art. 6 – Il Sostenitore può iscriversi alle Sezioni di cui al Titolo XIII° dello Statuto, ma non può fondarle, né coordinarle. Non concorre al numero minimo previsto dall’apposito regolamento per la costituzione delle Sezioni.

Art. 7 – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le norme del vigente Statuto SIMFER

APPROVATO DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 14/11/2009